

**Provincia di Torino**  
**Determinazione del Dirigente**  
**del Servizio Urbanistica**

Prot. n...../269630/2006

OGGETTO: COMUNE DI CASELLE TORINESE - PROGETTO PRELIMINARE  
VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. (D.C.C. N. 37 DEL 23/06/2006) -  
OSSERVAZIONI.

**Il Dirigente del Servizio Urbanistica**

**visto** il progetto preliminare della variante parziale al P.R.G.C. del Comune di Caselle Torinese, con deliberazione del C.C. n. 37 del 23/06/2006, trasmesso alla Provincia in data 20/07/2006 (*prat. n. 096/2006*) ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.);

**preso atto** dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 37 del 23/06/2006 di adozione, finalizzati all'adeguamento del P.R.G.C. ai vincoli conseguenti la verifica di compatibilità idraulica e geologica;

**rilevato** che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti modifiche ed integrazioni al P.R.G.C. vigente:

premessi che:

- ☞ il Comune di Caselle Torinese è stato inserito, in conformità a quanto prescritto dall'ex - art. 18 delle N.T.A. del P.A.I., dalla Regione Piemonte in un elenco di comuni esenti dall'obbligo di adeguamento dello strumento urbanistico al P.A.I. come da D.G.R. n° 63-5679 del 25/03/2002; successivamente all'approvazione dello strumento urbanistico sono intervenuti due eventi che potrebbero aver modificato le condizioni idrauliche e geologiche riportate negli elaborati dello studio allegato al P.R.G.C. vigente, ovvero: l'alluvione dell'ottobre 2000 che ha coinvolto con gravi danni la zona di Case Francia e, più in generale, la zona occidentale del territorio comunale e la realizzazione dell'interramento ferroviario che ha fortemente interferito con la circolazione delle acque sotterranee; il Comune di Caselle Torinese ha, pertanto, commissionato uno "Studio idrogeologico" per aggiornare il precedente studio allegato al P.R.G.C. vigente con specifico riferimento agli eventi sopra citati;
- ☞ lo "studio" è stato inviato al Settore Pianificazione Difesa del Suolo della Regione

Piemonte con la richiesta di un parere tecnico di competenza; il suddetto Settore ha richiesto alcune modifiche, integrazioni e precisazioni alle quali l'Amm.ne Com.le ha risposto aggiornando lo studio secondo le richieste; lo studio, così modificato, è stato rinviato al Settore Pianificazione Difesa del Suolo della Regione Piemonte che ha espresso parere favorevole alla richiesta di idoneità;

- ✍️ altresì, il Comune ha richiesto il Parere Tecnico di Competenza sullo studio geologico ed idrogeologico all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente ARPA Piemonte, ottenendo, anche in questo caso, parere favorevole;
- ✍️ lo “*Studio idrogeologico*” rielabora ed aggiorna l'analogo studio allegato al P.R.G.C. vigente, senza cambiarne i principi informatori, lo sostituisce a tutti gli effetti determinando l'esigenza di una variante al P.R.G.C. (non strutturale ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 in quanto il Comune è già adeguato al P.A.I.) che accolga gli aggiornamenti introdotti, sancisca la piena entrata in vigore della nuova Normativa e renda valido in forma di allegato il nuovo “*Studio idrogeologico*”;

tutto ciò premesso, nello specifico, la Variante propone:

- ✍️ aggiornamento della Carta di Sintesi: sulla base delle analisi del territorio propone in forma grafica la perimetrazione delle classi di rischio, aggiorna a scala adeguata le fasce di rispetto del Torrente Stura di Lanzo, indica la rete dei corsi d'acqua minori;
- ✍️ adeguamento delle Tavole di Piano: sono proposti lievi adeguamenti delle fasce A-B-C del Torrente Stura, così come riportato dal P.A.I.; la verifica cartografica delle perimetrazioni delle classi I, II, III tratte dalla “*Carta di Sintesi*” dello “*Studio idrogeologico*”; l'inserimento, infine, della rete idrografica minore composta dai canali consortili per i quali si impongono delle limitazioni urbanistiche lungo le fasce di rispetto;
- ✍️ revisione delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C.: finalizzata alla previsione dello “*Studio idrogeologico*” che non conferma il divieto di costruire piani interrati o seminterrati in classe II o III; pone l'obbligo di effettuare, per tutte le classi di rischio, studi idrogeologici di dettaglio che definiscano le condizioni tecniche di fabbricazione dell'edilizia prevista e per la regimazione delle acque nell'area in esame; stabilisce una fascia di rispetto della larghezza di 5 metri su entrambi i lati dei canali, all'interno della quale vige la norma di “*inedificabilità assoluta*”; introduce l'obbligo della sottoscrizione dell'atto liberatorio (ai sensi dell'art. 18 punto 7 delle N.d.A. del P.A.I.) a carico del progettista e del soggetto attuatore delle opere se poste in zona a rischio (tale atto liberatorio, inoltre, dovrà essere espressamente citato negli atti di compravendita); non si conferma l'obbligo a tenere il primo piano abitale a 0.50 m dal piano della strada d'accesso al lotto. Di conseguenza, si modificano gli art. 9.6, 10.9 e 10 bis delle N.T.A. e le “*schede normative*” delle zone da urbanizzare;
- ✍️ revisione delle “schede normative”: si modifica la scheda normativa delle aree ricadenti totalmente in classe IIa (o parte in classe IIa e parte in IIb) nelle quali è consentita la realizzazione di piani interrati a condizione che venga rispettato quanto previsto dall'art. 9.6 delle N.T.A.);

**dato atto** che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali

approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

**atteso** che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 35, comma 2 dello Statuto Provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

**visti** gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

## D E T E R M I N A

1. **di formulare**, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.C. (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Caselle Torinese con deliberazione C.C. n. 37 del 23/06/2006, le seguenti osservazioni:
  - a) dal punto di vista procedurale, pur prendendo atto del fatto che il Comune di Caselle Torinese, in conformità a quanto prescritto dall'ex – art. 18 delle N.T.A. del P.A.I., è stato inserito dalla Regione Piemonte nell'elenco dei comuni esonerati dall'obbligo di adeguamento dello strumento urbanistico al P.A.I. come da D.G.R. n° 63-5679 del 25/03/2002, si invita l'Amministrazione a valutare se la modifica di elaborati cartografici, di articoli delle norme di attuazione e di schede normative che vanno ad interessare vaste porzioni del territorio comunale, ponendo limiti alla loro utilizzazione urbanistica, possa comportare la variazione dell'impianto strutturale del piano vigente, comportando così il venir meno dei requisiti di applicabilità della procedura prevista per le varianti parziali;
  - b) si constata che nella deliberazione comunale non compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, la cui competenza spetta esclusivamente al comune; tale dichiarazione deve essere espressamente riportata nella deliberazione di approvazione definitiva della Variante;
  - c) si segnala, infine, che al Progetto Preliminare di Variante Parziale non è allegata la verifica di Compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica ai sensi della L.R. n. 52/2000 *“Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico”*. Tale legge dispone, difatti, che *“.. la zonizzazione è comunque predisposta in caso di approvazione o modifica degli strumenti urbanistici ..”* (c. 3 art. 5) e che *“ .. ogni modifica degli strumenti urbanistici comporta la contestuale verifica e l'eventuale revisione della classificazione acustica”* (c. 4 art. 5);
2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;
3. **di trasmettere** al Comune di Caselle Torinese la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino,.....